

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO
(art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e
D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008)

Art. 1. Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “*Commissione*”, è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. La Commissione è composta da tre soggetti dotati di professionalità tecnica.
3. Il titolo di studio, l’esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I componenti della Commissione sono:
Presidente coi seguenti requisiti:
 - ✓ possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;**n. 2 Commissari** coi seguenti requisiti:
 - ✓ possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
 - ✓ possesso di qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie suddette e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Art. 2. Nomina, durata e compensi

1. La Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, nomina la commissione e il presidente. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del mandato amministrativo.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese autorizzate per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di componente di eventuali Commissioni comunali operanti nel settore territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4. Casi di decadenza dei componenti

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d’incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I componenti decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

3. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due componenti, compreso il Presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
3. Il voto va sempre espresso in forma palese.

Art. 9. Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione NON sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'Assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 10. Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
2. Ciascun componente ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.

Art. 11. Norme transitorie, finali e di indirizzo

1. Sulle varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in corso di validità, la commissione per il Paesaggio si esprime solo sulla compatibilità delle opere oggetto di variante.
2. Sulle pratiche edilizie in attuazione di piani attuativi comunque denominati, la Commissione per il Paesaggio si esprime in merito ad un maggior dettaglio di definizione del progetto esecutivo.
3. Secondo il principio di deregolamentazione, il presente Regolamento dovrà essere recepito nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale.